



**IL TRIBUNALE
DI
SANTA MARIA CAPUA VETERE**

-III Sezione Civile-

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dr. G. P. SCOPPA

Presidente

Dr. E. CARIA

Giudice

Dr. E. MINIO

Giudice rel/est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 2/12 R.A.R.D.,

su ricorso depositato il 29.07.2013 da "..... ra s.p.a.", in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in S. Maria Capua Vetere (CE), piazza S. D'Acquisto n. 1, presso lo studio dell'avv. Pasquale Mercone, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Capasso e Michele Massimiliano Capasso;

Con ricorso depositato in data 29 luglio 2013 a s.p.a., in persona dell'amministratore unico, ha depositato accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f., chiedendone l'omologazione.

Sussiste la competenza del giudice adito, la società ricorrente avendo sede in Pietramelara (CE), via Pantano, Contrada Tredici.

L'accordo è stato pubblicato nel registro delle imprese il 31 luglio 2013, in ossequio alla previsione di cui al II comma dell'art. 182 bis l.f.

In data 14 ottobre 2013, l'avv. ti, rappresentato e difeso dall'avv. so, e con questi elettivamente domiciliato in S. Maria Capua Vetere (CE), viale Kennedy n. 44/A, Parco Valentino, presso lo studio dell'avv. o, ha proposto opposizione all'omologazione, ex art. 182 bis, IV comma, l.f., lamentando che il suo credito, riveniente dalla prestazione di attività professionale sia giudiziale che stragiudiziale in favore della ricorrente, non fosse stato inserito nei fra i crediti estranei all'accordo (da pagarsi integralmente), né fra i crediti compresi nell'accordo.

L'opposizione proposta dall'avv. si va dichiarata inammissibile. Ed invero, il termine di trenta giorni per proporre opposizione, che si computa dal giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese, deve ritenersi scaduto in data 30 agosto 2013, non essendo assoggettabile alla sospensione feriale. Occorre considerare, infatti, che il ricorso ex art. 182 bis è stato depositato in pendenza della procedura prefallimentare n. 70/13 e le due procedure sono state riunite, con provvedimento del

gn

Tribunale del 16.04.2013. Orbene, il Tribunale ritiene che, laddove penda il procedimento per la dichiarazione di fallimento, è la necessità di coordinamento tra quest'ultimo ed il procedimento per l'accordo di ristrutturazione (nella specie riuniti) a rendere trasmissibile, per connessione, l'esonero dalla sospensione feriale dal primo al secondo.

Nel merito dell'accordo, va osservato che sussistono i presupposti e le condizioni indicate dall'art. 182 bis l.f.

... s.p.a. è un imprenditore commerciale che svolge attività industriale nel settore della carta.

Essa ha provveduto al deposito di tutta la documentazione di cui all'art. 161 l.f.

L'accordo di ristrutturazione del debito risulta raggiunto con i creditori che rappresentano il 97,62% dell'indebitamento complessivo.

La relazione redatta dal professionista, dott. ..., può ritenersi adeguatamente motivata nel certificare la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo, nonché la sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei creditori che non vi hanno partecipato.

Quanto al pagamento dei creditori, non vi sono ragioni allo stato che permettano di escludere l'attuabilità del piano attestata dal professionista, che prevede la vendita della macchina continua per la produzione di carta "Tissue" tipo "Crescent Former" nonché dell'immobile di proprietà di ...

Ritiene, pertanto, il Tribunale che, nel caso di specie, sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

P.Q.M.

- rigetta l'opposizione proposta dall'avv.

- omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato da ... s.p.a. con i creditori indicati nello stesso accordo,

- manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla società debitrice (... s.p.a.), all'opponente (avv. ...), al ricorrente in prefallimentare (PMT Italia) ed al Registro delle Imprese, nonché per la pubblicazione a norma dell'art. 17 l.f.

Santa Maria Capua Vetere, 20.11.2013

Il Giudice rel./est.
Dott. E. Minio



Il Presidente
Dott. G.P. Scoppa



deposited in Cancelleria
Oggi 25-11-13
da

Il Cancelliere

UFFICIO AMMINISTRATIVO
dott.ssa Maria ...

